ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEL COMMERCIALISTA:

Il controllo costante del rapporto con il cliente

Simone Nepote

10 novembre 2026

IL CONTROLLO COSTANTE

D.Lgs. 231/2007, artt. 18 e 19, comma 1, lettera d)

Ambito e responsabilità

Il controllo riguarda le prestazioni professionali continuative, per tutta la durata dell'incarico.

Il professionista di riferimento lo svolge personalmente e ne assume la responsabilità.

Due attività interdipendenti

Aggiornare documenti, dati e informazioni del fascicolo.

Analizzare l'operatività del cliente e la coerenza con il suo profilo di rischio.

In funzione del rischio, approfondire anche la provenienza dei fondi e delle risorse.

IL CONTROLLO COSTANTE

Le Indicazioni Operative CNDCEC (marzo 2026), a supporto delle Regole Tecniche (gennaio 2025), commisurano la periodicità del controllo al rischio effettivo:

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
Non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
Poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
Abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
Molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi

Anticipare e intensificare il controllo quando cambiano i fattori di rischio o emergono circostanze inusuali.

NOTA BENE: il controllo costante effettuato periodicamente deve essere appropriatamente documentato (vd. Modello AV.7)

IL CONTROLLO COSTANTE

Aggiornamento del fascicolo del cliente

- ✓ I documenti d'identità del cliente e dell'esecutore sono validi?
- ✓ Attività, prodotti, servizi, area operativa e situazione economico-patrimoniale sono cambiati?
- ✓ La catena di controllo, gli assetti proprietari o i titolari effettivi sono cambiati?
- ✓ Sono intervenute variazioni nella qualifica PEP del cliente o del titolare effettivo?

⚠ Variazioni significative: nuova dichiarazione AV.4 e rideterminazione del rischio con AV.1.

Analisi dell'operatività del cliente

- ✓ Le operazioni sono sono logiche e congrue rispetto alla conoscenza, all'attività e alla capacità economica?
- ✓ Le prestazioni restano coerenti con lo scopo e la natura dell'incarico?
- ✓ Emergono infrazioni sul contante o anomalie che richiedono ulteriori verifiche?
- ✓ La provenienza delle risorse è compatibile con le attività dichiarate?

INDICATORI DI ANOMALIA

Gli indicatori UIF aiutano a riconoscere comportamenti e operatività da approfondire. L'elenco è esemplificativo.

Sezione A: comportamento del cliente, ad esempio riluttanza a fornire dati.

Sezione B: caratteristiche dell'operatività, anche con cripto-attività, trust e mandati fiduciari.

Provvedimento UIF 12 maggio 2023

Applicabile dal 1° gennaio 2024

D.Lgs. 231/2007, art. 6, comma 4, lettera e)

MODELLI E SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI

I modelli e gli schemi UIF offrono esempi concreti, prassi e schemi ricorrenti riscontrati dalla UIF durante l'analisi finanziaria su specifici settori o fenomeni illeciti

Esempi di comportamenti anomali

Abuso di finanziamenti pubblici, frodi fiscali e riciclaggio tramite trust.

Utilità operativa

Confrontare l'operatività del cliente con schemi ricorrenti e individuare gli aspetti da approfondire.

D.Lgs. 231/2007, art. 6, comma 7, lettera b)

QUADERNI DELL'ANTIRICICLAGGIO

I Quaderni UIF offrono studi, aggiornamenti normativi e dati statistici sui fenomeni di riciclaggio.

Riferimenti da consultare

Analisi e studi, rassegna normativa e statistiche su SOS e attività antiriciclaggio.

Utilità per lo studio

Approfondire rischi di settori e rgeografici, leggere le tendenze e affinare l'autovalutazione del rischio dello studio (Modello AV.0).

VALUTAZIONE DEGLI INDICATORI



Gli indicatori orientano la valutazione dell'operatività del cliente. La presenza di uno o più indicatori richiede un approfondimento e una valutazione complessiva.

La ricorrenza di un indicatore, da sola, non basta a qualificare un'operazione come sospetta.

Il professionista analizza l'operazione e il comportamento del cliente nel loro insieme. L'elenco degli indicatori resta esemplificativo e non esaustivo.

IL CONTROLLO COSTANTE

*Qualora si rilevassero **situazioni di criticità…***



Incontro di approfondimento con il cliente





Verificare l'origine dei fondi impiegati nell'operazione

Art. 39: negli incontri non rivelare la possibile SOS, le richieste UIF successive alla segnalazione o indagini e approfondimenti.

Work papers: conservare nel fascicolo chiarimenti e valutazioni, comprese le ragioni dell'eventuale mancata SOS.

ASTENSIONE E SOS

Impossibilità oggettiva di adeguata verifica

Se non è possibile adempiere agli obblighi dell'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c), il professionista si astiene dal proseguire la prestazione (art. 42, comma 1).

Decisione motivata

Documentare le ragioni, anche con AV.6, e valutare la SOS alla UIF. Ogni anomalia richiede una valutazione, senza automatismi.

Eccezioni dell'art. 42, comma 3

Restano ferme le esenzioni per l'esame della posizione giuridica e i compiti di difesa o rappresentanza innanzi all'autorità giudiziaria.

IL CONTROLLO COSTANTE

Sulla base del risultato del controllo svolto:

aggiornare il fascicolo (cartaceo/informatico) del cliente con l'ulteriore documentazione acquisita e/o prodotta

mantenere il profilo di rischio ed il livello di controllo costante del cliente originariamente impostato

oppure

modificare il profilo di rischio effettivo e di conseguenza la tipologia di adeguata verifica da applicare al cliente (*semplificata, rafforzata, ordinaria*) e la periodicità del controllo costante

CONSERVAZIONE

10 ANNI

dalla cessazione del rapporto

Nel fascicolo del cliente

AV.7, AV.4, documenti acquisiti, annotazioni e verbali delle verifiche e degli approfondimenti.

Integrità e storicità dei dati

Ogni informazione deve restare riconducibile al momento della sua acquisizione.





www.odcec.torino.it
www.linkedin.com/company/odcec-torino/
www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos